



Tribunale di Barcellona P.G. *Prot 2496*

Presidenza

Decreto 54/26

PROGRAMMA LAVORATIVO
Magistrati Onorari del ruolo a esaurimento
Giudici Onorari di Pace confermati in servizio presso il Tribunale (GOP)
Giudici di Pace Onorari confermati in servizio
negli Uffici territoriali del Circondario (GdP)

il presidente

letta la legge 15 aprile 2025, n. 51;

Ritenuto che la bozza del programma lavorativo è stata trasmessa a tutti i giudici onorari del circondario, in servizio presso il tribunale e gli uffici del giudice di pace;

Considerato che, in data 22 ottobre 2026, si è svolta riunione tra tutti i magistrati onorari, unitamente al presidente del tribunale ed al magistrato coordinatore dei giudici onorari;

considerato che l'art. 29 bis d.lgs. n. 13.7.2017, n. 116, introdotto dalla legge sopra citata, assegna al Presidente del Tribunale il compito di definire il "programma lavorativo" dei Magistrati Onorari confermati del ruolo a esaurimento;

Rilevato che la norma fissa un numero di ore settimanali pari a 36 per i magistrati esclusivisti e di 16 ore per i magistrati non esclusivisti;

Ritenuto che la magistratura onoraria è così ripartita nell'ambito del circondario:

3 GOP confermati, già in servizio presso il tribunale, che hanno optato per il regime di esclusività, assegnati al settore civile

2 GOP confermati, già in servizio presso il tribunale, che hanno optato per il regime di non esclusività, assegnati al settore penale

5 GOP confermati, già in servizio presso l'ufficio del giudice di pace di Barcellona, che hanno optato per il regime di esclusività, assegnati ai settori civile e penale

1 GOP confermato, già in servizio presso l'ufficio del giudice di pace di Barcellona, che ha optato per il regime di non esclusività, assegnato ai settori civile e penale

1 GOP confermato, già in servizio presso l'ufficio del giudice di pace di Lipari, che ha optato per il regime di non esclusività, assegnato ai settori civile e penale



1 GOP confermato, già in servizio presso l'ufficio del giudice di pace di Novara di Sicilia, che ha optato per il regime di esclusività, assegnato ai settori civile e penale ed applicato all'ufficio del giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, settore penale

Ritenuto che le attività che il giudice onorario di tribunale o di pace confermato devono essere individuate tenendo conto della necessità che nell'orario complessivo prima specificato, siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonché le attività di formazione di cui all'articolo 22”;

Rilevato che, per i non esclusivisti, le attività devono essere determinate in modo tale da assicurare la “compatibilità con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative o professionali;

Rilevato che il programma lavorativo deve altresì conformarsi alle indicazioni elaborate dal Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera approvata nella seduta del 21.5.2025 - P9535 del 23.5.2025;

Ritenuto che la predetta delibera ha fissato i criteri ed i limiti che i dirigenti degli uffici devono rispettare, assegnando ad essi il compito di fissare il minimo esigibile per ciascuna categoria di Magistrati Onorari confermati;

Rilevato che la delibera sopra indicata dispone che le attività lavorative dei GOP e dei GdP non siano suscettibili di distinzione tra quelle da svolgere necessariamente in ufficio e quelle che ben possono essere svolte in luoghi diversi;

Ritenuto che, nella individuazione dell'attività esigibile, l'orario massimo non può essere parametro esclusivamente con riferimento all'attività dei magistrati onorari confermati, essendo anche necessario assicurare che venga espletata un'attività giudiziaria funzionale a una adeguata gestione delle sopravvenienze e, per quanto possibile, alla riduzione dell'arretrato;

Ritenuto che occorre altresì individuare il minimo esigibile, cioè una prestazione al di sotto della quale il profilo della diligenza deve considerarsi mancante;

Considerato che deve tenersi conto altresì dell'attività di formazione che i giudici onorari devono svolgere;

Ritenuto che la ripartizione dell'orario tra le varie componenti dell'attività lavorativa non può farsi in astratto ma deve tener conto delle specificità dei singoli ruoli;

Rilevato che il programma lavorativo deve indicare il numero minimo di udienze, di procedimenti da fissare e trattare per ciascuna udienza e di provvedimenti da depositare fuori udienza, eventualmente distinguendo per categorie di provvedimenti e tenendo conto dell'eventuale inserimento dei Magistrati Onorari confermati, a tempo pieno o parziale, nell'Ufficio per il processo;



ritenuto che, in linea con l'opzione legislativa della misurazione oraria dell'impegno dei Magistrati Onorari, sia utile valorizzare, in prima istanza, valorizzare il dato delle udienze tenute dai GOP in servizio nel Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, e dai GdP degli Uffici territoriali del Circondario; Rilevato che, nella determinazione dell'orario di udienza, deve tenersi conto non solo della presenza fisica in ufficio, ai fini della celebrazione dell'adempimento, ma anche dell'attività preparatoria e di studio svolta a casa, ai fini della celebrazione dell'udienza e della decisione dei procedimenti;

Ritenuto che, nell'ambito del settore penale, deve altresì tenersi conto dell'attività di studio propedeutica alla decisione dei procedimenti, attraverso lettura del dispositivo, mentre, nell'ambito del settore civile, deve necessariamente tenersi conto delle modalità di svolgimento cartolare di parte dei procedimenti, la quale, inevitabilmente, riduce il tempo che è necessario impiegare ai fini della celebrazione dell'udienza;

Rilevato che deve essere altresì fissato il numero minimo di procedimenti che deve essere chiamato per ogni singola udienza; tale numero assume necessariamente un valore indicativo, potendo essere derogato, in presenza di particolari esigenze, quali, ad esempio, la necessità di sentire, nel corso dell'attività, numerosi testimoni, ovvero la necessità di svolgere una camera di consiglio particolarmente impegnativa, ai fini della decisione di un procedimento particolarmente complesso, per numero di imputati o di imputazioni;

Ritenuto che, ai fini della individuazione della durata delle udienze, deve tenersi conto della durata media delle stesse;

Rilevato che, nella determinazione dei provvedimenti da adottare fuori udienza, deve tenersi conto, a parere dello scrivente, del dato mensile; sottolineato invero che i giudici onorari devono redigere la comunicazione relativa all'attività svolta entro il 10 di ogni mese, il riferimento al dato mensile, consente di tenere conto della differenza tra la durata del mese (ovvero 30 o 31 giorni) e quella delle quattro settimane (28 giorni), con conseguente necessità di procedere ad un aumento del numero di ore, rispetto alla semplice somma delle 4 settimane. Tale dato (64 ore o 144 ore, ovvero 16x4 o 36x4), relativo a 28 giorni, deve essere aumentato del 33% del monte orario della singola settimana, ovvero di 6 ore per i non esclusivisti e di 12 ore per gli esclusivisti, proprio al fine di tenere conto della durata del mese;

Ritenuto pertanto che il monte orario mensile dovrà essere fissato in 70 ore per i non esclusivisti ed in 156 ore per gli esclusivisti;

Considerati i dati statistici relativi agli anni 2024 e 2025;

Rilevato che i numeri appresso fissati devono essere considerati quale minimo esigibile; il deposito di un maggior numero di provvedimenti ovvero la celebrazione di un maggior numero di udienze, costituirà circostanza che sarà considerata in sede di valutazione della professionalità;



Rilevato quindi che i programmi lavorativi per i giudici onorari di pace confermati possono essere articolati come segue:

TRIBUNALE

Settore penale

Sono in servizio presso il settore penale del tribunale due magistrati onorari confermati, già in servizio presso il tribunale, alla data di entrata in vigore del D lgv 116/17, che non hanno esercitato opzione e svolgono la loro attività in regime non esclusivo. Il numero di ore settimanali è quindi pari a 16.

Tenuto conto della durata media delle udienze, pari a circa 4-5 ore, considerata la necessità di studio dei procedimenti fissati per l'udienza stessa, considerate le necessità organizzative dell'ufficio e le esigenze produttive, ai fini dello smaltimento delle pendenze e della riduzione dell'arretrato, deve essere prevista la celebrazione di cinque udienze mensili.

Preso atto della durata effettiva media delle sole udienze come sopra prospettata, va determinata una durata di 8 ore per l'attività di udienza complessivamente considerata, la quale involge non solo la camera di consiglio, ma anche l'attività preliminare di studio dei procedimenti fissati per l'udienza stessa e gli adempimenti successivi.

Va rilevato, riguardo alla determinazione del monte ore complessivo, che, tabellarmente, i GOT sono chiamati a decidere procedimenti di non particolare complessità (i procedimenti in materia di urbanistica, di ambiente, di rifiuti, tributari e lesioni conseguenti a violazione della disciplina a tutela dei lavoratori sono attribuite alla competenza dei giudici togati), gran parte dei quali sono caratterizzati da istruttoria non ampia.

Essi inoltre non tengono più, in adesione alle disposizioni contenute nella circolare per la formazione delle tabelle 2026-2029, udienza predibattimentale, la quale richiede, a parere dello scrivente, una supplementare attività di studio per il giudice che la deve svolgere.

Si è infine ridotto il numero delle sopravvenienze, proprio in virtù della previsione tabellare che assegna l'udienza predibattimentale ai togati, con la conseguenza che non saranno più trattati dai giudici onorari quei fascicoli aventi ad oggetto reati di competenza del giudice onorario che vengono però decisi in sede predibattimentale.

Per tali ragioni, deve ritenersi congruo il numero di udienze fissato in misura inferiore rispetto alla previsione tabellare vigente, la quale sarà oggetto di opportuna e conseguente modifica ed il numero complessivo di ore sopra indicati, ai fini dello svolgimento dell'udienza e dello studio della stessa (va rilevato come, proprio a seguito della modifica tabellare che ha interessato l'udienza predibattimentali, i ruoli dei giudici onorari si siano congruamente ridotti).



Deve quindi procedersi alla individuazione del numero di procedimenti da trattare per ogni singola udienza, da considerarsi quale limite minimo; orbene, preso atto del numero di procedimenti fissati nel corso degli ultimi due anni, considerato altresì quanto convenuto con il COA nel protocollo relativo allo svolgimento delle udienze, considerata la riduzione delle sopravvenienze come sopra prospettata, determinata dalla mancata celebrazione da parte dei GOT dell'udienza predibattimentale, può prevedersi che, in ciascuna udienza il giudice onorario debba trattare almeno 20-25 procedimenti; tale numero appare compatibile con la durata effettiva dell'udienza prima indicata; è fatta salva comunque, nell'esercizio del potere organizzativo della propria attività, la possibilità di fissare un numero inferiore di procedimenti, nell'ipotesi in cui, ad esempio, debbano essere sentiti, nell'ambito di uno o più procedimenti, numerosi testimoni, ovvero debbano essere decisi procedimenti particolarmente complessi, per numero di imputati o di imputazioni, che richiedono una lunga attività di studio e decisione.

Deve infine procedersi al calcolo del numero dei provvedimenti che ogni giudice onorario dovrà depositare, in adesione a quanto previsto dalla già citata risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura, accertando poi se tale dato rispetti il limite orario settimanale previsto dalla legge.

Nella individuazione del numero dei provvedimenti esigibile, si farà riferimento al dato mensile, per le ragioni esposte in premessa.

Tenuto conto dei dati statistici, della media dei procedimenti definiti nel corso degli ultimi due anni dagli stessi giudici onorari attualmente in servizio e delle sopravvenienze, ritenuta la necessità di prevedere una produttività maggiore rispetto alle sopravvenienze, tale da garantire lo smaltimento delle sopravvenienze stesse e la riduzione dell'arretrato, il numero di sentenze mensili esigibile per ciascun giudice onorario è pari a 17-18; deve essere altresì assicurato il tempestivo adempimento degli incombeni connessi e conseguenti alla trattazione dei procedimenti (ammissioni al gratuito patrocinio, liquidazioni, istanze di altro genere).

Va precisato che, il numero di sentenze minimo esigibile è stato determinato in misura ridotta rispetto a quanto prodotto dai GOT nel corso degli ultimi anni, come emergente dai prospetti statistici; va ricordato, in proposito, come già sottolineato prima, che l'udienza predibattimentale è oggi svolta, contrariamente a quanto previsto in passato, solo dai giudici togati e vi è stata quindi una riduzione del numero dei procedimenti assegnati ai giudici onorari, i quali non tratteranno più quelli, pur di competenza tabellare, che saranno definiti dai giudici togati in fase predibattimentale con sentenze di non luogo a procedere o con riti alternativi (patteggiamenti, map ed abbreviati); inoltre, con decreti di variazione tabellare succedutisi nel corso degli ultimi anni, gruppi di procedimenti prima di competenza dei giudici onorari (lesioni a causa di violazioni della normativa sul lavoro, art. 336 e 337 cp, truffa aggravata, violazioni fiscali ed altro), sono stati assegnati ai giudici professionali. Per



tali ragioni, un numero di sentenze depositate inferiore rispetto al periodo precedente, che tenga conto della scelta dei due giudici onorari in servizio presso il settore penale, di non svolgere le funzioni in regime esclusività, è comunque idoneo a perseguire gli obiettivi di smaltimento delle pendenze e di riduzione dell'arretrato.

Richiamato quanto prima esposto circa la non particolare complessità dei procedimenti che, tabellarmente, sono assegnati ai giudici onorari, deve ritenersi congruo un termine di 1 ore e 30 minuti circa, per ogni sentenza redatta. Il numero di ore mensili da dedicare alla redazione delle sentenze è quindi pari 27 ore circa.

Infine, 30 minuti per settimana devono essere dedicati alla formazione.

Deve ora verificarsi se quanto richiesto al giudice onorario sia compatibile con il limite di 70 ore fissato dalla legge.

Mensilmente, ogni giudice onorario confermato addetto al settore penale dovrà destinare 2 ore alla formazione, 40 all'attività di udienza, 27 ore alla redazione dei provvedimenti fuori udienza, in particolare sentenze. Il dato complessivo appare quindi compatibile con i limiti orari fissati dalla legge.

TRIBUNALE

Settore civile

Sono in servizio presso il settore civile del tribunale tre magistrati onorari confermati, già in servizio presso il tribunale, alla data di entrata in vigore del D lgv 116/17, che hanno optato per il regime di esclusività. Il numero di ore settimanali è quindi pari a 36, per un totale mensile, per le ragioni sopra evidenziate, pari a circa 156 ore.

Deve procedersi peraltro alla redazione di un programma lavorativo dedicato ad ogni singolo magistrato, atteso che ognuno di essi svolge una attività diversa; se infatti il dott. Montera e la dott.ssa Cuzzola sono titolari di ruolo autonomo civile, essi però compongono nello stesso tempo, l'ufficio del processo, essendo assegnati a mansioni differenti; il dott. Montera infatti svolge attività di affiancamento nell'ufficio affari diversi, mentre la dott.ssa Cuzzola svolge la sua attività in affiancamento presso la sezione famiglia; ad entrambi con variazione tabellare, sono stati assegnati due ruoli in affiancamento, nel settore lavoro, per la delega di procedimenti per atp ex art. 445 bis cpc.



La dott.ssa Impera infine è titolare del ruolo di esecuzione mobiliari e sfratti, ed è assegnata all'ufficio per il processo della sezione famiglia, ove cura i procedimenti per la nomina di amministratori di sostegno.

Deve premettersi che, in particolare per la dott.ssa Impera, appare estremamente arduo determinare i carichi minimi esigibili; poiché ella si occupa di sfratti e di esecuzioni mobiliari, il numero di provvedimenti redatti è determinato dal numero di sopravvenienze.

dott.ssa Maria Impera

Alla dottoressa Impera sono stati assegnati ruoli autonomi di esecuzione mobiliare e di procedimenti di convalida di sfratto; essa inoltre è titolare di ruolo in affiancamento nell'ambito dell'ufficio famiglia e volontaria giurisdizione e nell'ufficio lavoro.

Per la dott.ssa Impera possono essere confermate le udienze previste dal progetto organizzativo tabellare 2026-2029: ella svolge, in particolare, quattro udienze di esecuzione mobiliare, due di sfratto, tre di volontaria giurisdizione, in affiancamento e una di lavoro, su ruoli in affiancamento.

Tenuto conto delle pendenze e delle sopravvenienze, nonché della circostanza che esse si svolgono, in gran parte, in presenza, per le udienze di esecuzione mobiliare, di convalida di sfratto o di licenza per finita locazione, in materia di volontaria giurisdizione o per l'udienza sul ruolo in affiancamento nel settore lavoro, può essere fissata una durata media di 5 ore.

Considerato il numero di udienze svolto mensilmente, il monte ore necessario per lo svolgimento della sola attività di udienza è pari a 50 ore.

Non appare possibile indicare il numero di fascicoli minimo da fissare per ogni udienza, essendo tale fattore legato al numero di procedimenti sopravvenuti per ciascuna udienza (va sottolineato che i procedimenti di sfratto e di esecuzione mobiliare si definiscono in una o due udienze).

Si può indicativamente fissare un numero minimo di 15 fascicoli per le udienze di esecuzione mobiliare, di 10 procedimenti per le convalide di sfratto e di finita locazione e di 10 procedimenti per le udienze in materia di volontaria giurisdizione e giudice tutelare (si tratta di procedimenti delegati per l'apertura di amministrazioni di sostegno).

In ordine al numero minimo di provvedimenti, va considerato che la dott.ssa Impera, in passato, è sempre riuscita a far fronte alle sopravvenienze, non accumulando arretrato. Al fine di garantire quindi la celere definizione dei procedimenti, deve tenersi conto soprattutto, delle sopravvenienze, quali risultano dai prospetti statistici; il minimo esigibile deve essere fissato in almeno 30 provvedimenti al mese in materia di esecuzioni mobiliari, in 20 provvedimenti al mese, in materia di sfratti (in tale numero vanno computati anche i decreti ingiuntivi emessi unitamente ai provvedimenti di sfratto).



Determinato in 90 minuti il tempo medio per lo studio del fascicolo e la stesura del provvedimento, il numero di ore mensile necessario per la redazione dei provvedimenti sopra indicati è pari a 75 ore. La dott.ssa Imperia, dalla lettura delle statistiche, risulta essere autrice di un elevato numero di altri provvedimenti (mediamente 400-450 all'anno), in gran parte identificabili in provvedimenti di apertura di amministrazioni di sostegno; non appare possibile fissare un numero minimo di provvedimenti da adottare, il quale dipende dal numero di istanze depositate presso l'ufficio; dividendo tale somma per 11 mesi, il numero di provvedimenti mensili è pari a circa 38-40; trattandosi di provvedimenti di non particolare complessità, può ritenersi che gli stessi possano essere studiati e definiti in 30 minuti circa, per un monte ore complessivo mensile di 20 ore. Tenuto conto quindi del numero di ore (2) da destinare alla formazione, le attività richieste rientrano certamente nel monte ore mensile di 170.

Dott. Francesco Montera

Il dott. Montera è titolare del ruolo 13 e titolare di ruoli in affiancamento (deleghe soprattutto istruttoria ed in misura minore decisorie); egli, tenuto conto della variazione tabellare che sarà adottata, dovrà svolgere 10 udienze mensili, di cui 4 relative al ruolo 13, di cui è titolare, quattro o cinque, a mesi alterni, relative ai ruoli in affiancamento presso il settore civile, una ogni due mesi, relativa al ruolo in affiancamento presso la sezione distaccata di Lipari ed una per la trattazione definizione dei procedimenti ex art. 445 bis cpc.

Nella determinazione del numero di udienze da fissare, deve tenersi conto che le pendenze sul ruolo 13, di cui è titolare il dott. Montera, si sono ridotte del 50%, con una pendenza oggi pari a 200 fascicoli circa.

Nello stesso tempo, anche le pendenze sui ruoli degli altri giudici addetti al settore civile, a seguito dell'enorme sforzo dagli stessi prodotto, unitamente a giudici onorari e funzionari addetti UPP, sono notevolmente diminuite; per tale motivo, non emerge più la necessità di delegare un elevato numero di fascicoli per attività istruttori e soprattutto per decisione ai giudici onorari; limitazioni in tal senso saranno introdotte con prossima variazione tabellare.

Avuto riguardo a tali considerazioni quindi, il numero di udienze sopra indicato appare congruo ed idoneo a consentire una gestione ottimale del proprio ruolo e di quelli in affiancamento. Preso atto delle pendenze attuali, il numero di procedimenti da fissare per ogni singola udienza sul ruolo 13, è pari a 20 circa; nell'esercizio del proprio potere organizzativo, potranno essere fissati meno procedimenti, laddove, in una determinata udienza, sia necessario, ad esempio, assumere un rilevante numero di testimoni.

Per quanto riguarda invece i ruoli in affiancamento, non appare possibile determinare a priori il numero di procedimenti da trattare, dipendendo esso da fattori esterni quali, ad esempio, il numero di



deleghe istruttorie (o in minor misura) decisorie adottate dai giudici professionali titolari dei procedimenti.

Nel determinare il numero di ore necessario, relativamente alle udienze fissate sul proprio ruolo, appare rilevante il fatto che l'udienza sia in gran parte cartolare; per tale motivo, deve essere indicata una durata, per ciascuna di esse, pari a due-tre ore.

Considerata però la preliminare attività di studio dei procedimenti e quella successivo, finalizzata alla redazione di ordinanze istruttorie o interlocutorie, la durata complessiva dell'udienza può essere fissata in sei ore.

Si precisa altresì che, in caso di redazione di sentenze secondo il procedimento di cui all'art. 281 sexies cpc, il tempo necessario viene computato nell'ambito di quella destinata alla redazione dei provvedimenti ed alla definizione dei procedimenti.

A conclusioni analoghe, ma per motivazioni diverse, si perviene per le udienze sui ruoli in affiancamento, ove l'attività è prevalentemente istruttoria, con necessità di procedere, in presenza, alla audizione dei testi, senza l'adozione, in tali fascicoli, di ulteriori provvedimenti. La durata complessiva di queste udienze può essere fissata in 6 ore, che saranno dedicate al precedente studio e soprattutto allo svolgimento effettivo dell'attività istruttoria.

In relazione invece all'udienza per la trattazione dei procedimenti ex art. 445 bis cpc, va individuato solo un termine per lo studio dei fascicoli e la redazione dei provvedimenti, essendo tale udienza svolta esclusivamente ai sensi dell'art. 127 ter cpc, tempo che sarà in seguito individuato.

Il numero complessivo di ore mensili da dedicare quindi alla attività di udienza è pari a 60 ore.

Va ora determinato il numero di sentenze minimo che il dott. Montera dovrà depositare per ogni mese. Nella quantificazione del numero di provvedimenti decisorii, non potrà farsi riferimento al numero di sentenze adottate nei precedenti due anni; in tali periodi infatti, la composizione numerica del ruolo del dott. Montera era diversa da quella attuale e diverso era il numero di sopravvenienze, atteso che, con la tabella 2026-29, è stato ridotto il numero di assegnazioni sul ruolo (oggi il dott. Montera è assegnatario di $\frac{1}{4}$ dei procedimenti assegnati ad un giudice FTE civile). Inoltre, nel biennio precedente, il dott. Montera ha tenuto una elevatissima produttività, certamente non ripetibile su un periodo più lungo che, unitamente ad altri accorgimenti organizzativi (nell'ambito di un progetto, la destinazione per un semestre di AUPP alla redazione di bozze su procedimenti pendenti su quel ruolo, il trasferimento di 40 procedimenti ad altro giudice onorario), ha consentito di abbattere drasticamente il numero di pendenze sul ruolo del dott. Montera.

Tenuto conto che parte dei procedimenti vengono decisi con modalità diverse rispetto alla sentenza, il numero complessivo minimo di sentenze che il dott. Montera dovrà mensilmente depositare può essere determinato in 8 al mese.



Fissato in sei ore il tempo di redazione medio di una sentenza, il numero di ore mensili da dedicare ai provvedimenti decisorî è pari a 48 ore al mese.

Deve quindi aggiungersi il tempo necessario per la redazione dei provvedimenti decisorî dei ricorsi ex art. 445 bis cpc, delegati; il numero di provvedimenti mensili può essere determinato in 40, ovvero

In numero pari ai fascicoli delegabili; considerata la particolare semplicità dei citati provvedimenti, il tempo di studio e di redazione del provvedimento per ciascuno di essi può essere quantificato in trenta minuti, per un monte orario complessivo mensile di 20 ore.

Tenuto conto delle due ore mensili da dedicare alla formazione, il numero di ore complessive per lo svolgimento delle attività minime sopra individuate è inferiore rispetto al monte ore complessivo di un magistrato onorario confermato esclusivista.

Dott.ssa Maria Rita Cuzzola

La dott.ssa Cuzzola dovrà svolgere quale titolare del ruolo 14 e quale giudice in affiancamento sui ruoli 3ter, 4bis e 5bis (deleghe soprattutto istruttorie), 10 udienze mensili, di cui 4 relative al ruolo 14, di cui è titolare ed una relativa al ruolo di affiancamento preso il settore lavoro.

Nella determinazione del numero di udienze da fissare, deve tenersi conto che le pendenze sul ruolo 14, di cui è titolare la dott.ssa Cuzzola, si sono ridotte in misura superiore al 50%, con una pendenza oggi pari a 150 fascicoli circa.

Avuto riguardo a tali considerazioni quindi, il numero di udienze sopra indicato appare congruo ed idoneo a consentire una gestione ottimale del proprio ruolo e di quelli in affiancamento, relativi al settore famiglia, volontaria giurisdizione e diritti reali. Preso atto delle pendenze attuali, il numero di procedimenti da fissare per ogni singola udienza sul ruolo 14, è pari a 15 circa; nell'esercizio del proprio potere organizzativo, potranno essere fissati meno procedimenti, laddove, in una determinata udienza, sia necessario, ad esempio, assumere un rilevante numero di testimoni.

Per quanto riguarda invece i ruoli in affiancamento, non appare possibile determinare a priori il numero di procedimenti da trattare, dipendendo esso da fattori esterni quali, ad esempio, il numero di deleghe istruttorie o decisorie adottate dai giudici professionali titolari dei procedimenti.

Nel determinare il numero di ore necessario, relativamente alle udienze fissate sul proprio ruolo, appare rilevante il fatto che l'udienza sia in gran parte cartolare; per tale motivo, deve essere indicata una durata, per ciascuna di esse, pari a due-tre ore.

Considerata però la preliminare attività di studio dei procedimenti e quella successivo, finalizzata alla redazione di ordinanze istruttorie o interlocutorie, la durata complessiva dell'udienza può essere fissata in sei ore.



Si precisa altresì che, in caso di redazione di sentenze secondo il procedimento di cui all'art. 281 sexies cpc, il tempo necessario viene computata nell'ambito di quella destinata alla redazione dei provvedimenti ed alla definizione dei procedimenti.

A conclusioni analoghe, ma per motivazioni diverse, si perviene però per le udienze sui ruoli in affiancamento, ove l'attività è prevalentemente istruttoria, con necessità di procedere, in presenza, alla audizione di parti o testi, senza l'adozione, in tali fascicoli, di ulteriori provvedimenti. La durata complessiva di queste udienze può essere fissata in 6 ore, che saranno dedicate al precedente studio e soprattutto allo svolgimento effettivo dell'attività istruttoria.

Il numero complessivo di ore mensili da dedicare quindi alla attività di udienza è pari a 60 ore.

In relazione invece all'udienza per la trattazione dei procedimenti ex art. 445 bis cpc, va individuato solo un termine per lo studio dei fascicoli e la redazione dei provvedimenti, essendo stata udienza svolta esclusivamente ai sensi dell'art. 127 ter cpc, tempo che sarà in seguito individuato.

Va ora determinato il numero di sentenze minimo che la dott.ssa Cuzzola dovrà depositare per ogni mese.

Nella quantificazione del numero di provvedimenti decisori, non potrà farsi riferimento al numero di sentenze adottate nei precedenti due anni; in tali periodi infatti, la composizione numerica del ruolo della dott.ssa Cuzzola era diversa da quella attuale e diverso era il numero di sopravvenienze. Inoltre, nel biennio precedente, il dott. Montera ha potuto godere dell'ausilio dell'attività dei funzionari addetti all'ufficio per il processo.

Tenuto conto che parte dei procedimenti vengono decisi con modalità diverse rispetto alla sentenza, il numero complessivo minimo di sentenze che la dott.ssa Cuzzola Montera dovrà mensilmente depositare può essere determinato in 8 al mese.

Fissato in sei ore il tempo di redazione medio di una sentenza, il numero di ore mensili da dedicare ai provvedimenti decisori è pari a 48 ore al mese.

Deve quindi aggiungersi il tempo necessario per la redazione dei provvedimenti decisori dei ricorsi ex art. 445 bis cpc, delegati; il numero di provvedimenti mensili può essere determinato in 40, ovvero

In numero pari ai fascicoli delegabili; considerata la particolare semplicità dei citati provvedimenti, il tempo di studio e di redazione del provvedimento per ciascuno di essi può essere quantificato in trenta minuti, per un monte orario complessivo mensile di 20 ore.

Tenuto conto delle due ore mensili da dedicare alla formazione, il numero di ore complessive per lo svolgimento delle attività minime sopra individuate è inferiore rispetto al monte ore complessivo di un magistrato onorario confermato esclusivista.



GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Sono, allo stato, in servizio presso l'ufficio del giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, sei magistrati; di essi, uno, il dott. Angelo Ragonese De Gregorio è in regime di non esclusivo, gli altri, dott.ssa Annamaria Manfredi, dott.ssa Maria Riili, dott.ssa Cinzia Mazzei, dott. Antonino Colosi e dott. Pietro Longo, hanno optato per il regime di esclusività.

È destinato al settore dibattimentale penale il Giudice Onorari di Pace dott. Pietro Longo.

Sono destinati all'ufficio Gip i Giudici Onorari di Pace: 1) Avv. Angelo Ragonese De Gregorio; 2) Avv. Annamaria Manfredi; 3) Avv. Maria Riili; 4) Avv. Cinzia Mazzei; 5) Avv. Antonino Colosi.

Sono destinati al settore civile i Giudici Onorari di Pace: 1) Avv. Angelo Ragonese De Gregorio; 2) Avv. Annamaria Manfredi; 3) Avv. Maria Riili; 4) Avv. Cinzia Mazzei; 5) Avv. Antonino Colosi; 6) Avv. Pietro Longo.

E' in atto applicato, presso l'ufficio del giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, settore penale, il dott. Salvatore Sindoni, giudice in servizio presso l'ufficio del giudice di pace di Novara di Sicilia.

Nessun giudice di pace in servizio presso l'ufficio di Barcellona è, in atto, assegnato all'ufficio per il processo presso il tribunale.

Appare opportuno procedere alla determinazione di più programmi lavorativi, ai fini di adeguare le previsioni negli stessi contenuti alla concreta attività svolta dai giudici onorari di pace presso gli uffici: uno per i magistrati esclusivisti assegnati al settore civile ed al settore GIP, uno per il magistrato esclusivista assegnato al settore civile ed al settore penale dibattimentale ed uno per il magistrato non esclusivista assegnato al settore civile ed al settore GIP.

dott.ssa Manfredi – dott.ssa Riili - dott.ssa Mazzei - dott. Colosi

Le dott.sse Manfredi, Riili, Mazzei ed il dott. Colosi svolgono le proprie funzioni in regime di esclusività; sono addette al settore civile ed al settore GIP.

Quanto al settore civile, possono essere qui confermate le udienze previste nel progetto organizzativo tabellare 2020-2026, ovvero 7 udienze mensili. Tale previsione, come da progetto organizzativo tabellare, è idonea a garantire una celere trattazione dei procedimenti pendenti e ad assicurare lo smaltimento delle sopravvenienze, con abbattimento dell'arretrato. Si tratta peraltro di una previsione contenuta anche nelle precedenti tabelle organizzative.

Ritenuto che l'udienza è in gran parte cartolare, deve essere indicata una durata, per ciascuna di esse, pari a due-tre ore; considerata però la preliminare attività di studio dei procedimenti e quella



successivo, finalizzata alla redazione di ordinanze istruttorie o interlocutorie, la durata complessiva dell'udienza può essere fissata in cinque ore.

Si precisa altresì che, in caso di redazione di sentenze secondo il procedimento di cui all'art. 281 sexies cpc, il tempo necessario viene computata nell'ambito di quella destinata alla redazione dei provvedimenti ed alla definizione dei procedimenti.

Deve quindi procedersi alla individuazione del numero di procedimenti da trattare per ogni singola udienza, da considerarsi quale limite minimo; orbene, preso atto del numero di procedimenti fissati nel corso degli ultimi due anni, considerate le pendenze sui ruoli di ciascun giudice, e, soprattutto, la necessità di garantire la ragionevole durata del procedimento, il numero minimo di procedimenti da trattare per ogni singola udienza può essere fissato in 10 fascicoli; è fatta salva comunque, nell'esercizio del potere organizzativo della propria attività, la possibilità di fissare un numero inferiore di procedimenti, nell'ipotesi in cui, ad esempio, debbano essere sentiti, nell'ambito di uno o più procedimenti, numerosi testimoni.

Deve infine procedersi al calcolo del numero dei provvedimenti che ogni giudice onorario dovrà depositare, in adesione a quanto previsto dalla già citata risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura, accertando poi se tale dato rispetti il limite orario settimanale previsto dalla legge. Nella individuazione del numero dei provvedimenti esigibile, si farà riferimento al dato mensile, per le ragioni esposte in premessa.

Tenuto conto dei dati statistici, della media dei procedimenti definiti nel corso degli ultimi due anni dagli stessi giudici onorari attualmente in servizio presso l'ufficio del giudice di pace e delle sopravvenienze, ritenuta la necessità di garantire una produttività maggiore rispetto alle sopravvenienze, considerato che il numero di soggetti addetti al settore civile si è ridotto di una unità, il numero di provvedimenti esigibili da ciascun giudice onorario è il seguente:

sentenze: 7-8

decreti ingiuntivi, ATP: 15

Atteso che circa 1/3 dei procedimenti si definiscono con modalità decisorie diverse dalla sentenza, il numero di sentenze indicato è idoneo a garantire un indice di ricambio superiore a 1.

Dovrà essere poi assicurato il tempestivo adempimento degli incombenzi connessi e conseguenti alla trattazione dei procedimenti (liquidazioni, istanze di altro genere).

Sottolineato che il tempo di redazione di un decreto ingiuntivo o di un'ordinanza in materia di ATP è pari a circa 15-20 minuti, il numero complessivo di ore per la redazione dei provvedimenti richiesti ogni mese è pari a 5.

Quanto alle sentenze, non può non evidenziarsi che gran parte dei procedimenti hanno per oggetto giudizi per danni da circolazione stradale ed opposizioni ad ordinanza ingiunzione, ovvero cause di



non elevata complessità; per tale ragione, il tempo di redazione medio dei provvedimenti definitivi può essere fissato in quattro ore.

Il numero complessivo di ore da destinare alla redazione delle sentenze civili è pari 32 ore circa.

Quanto infine al settore penale GIP, tenuto conto dei dati statistici, delle medie di definizioni degli anni precedenti, delle sopravvenienze, il numero di provvedimenti minimo che può pretendersi da ciascuno dei 4 giudici esclusivisti assegnati al GIP è pari a 6 circa al mese.

Tali provvedimenti, stante la loro semplicità (si tratta, nella quasi totalità di archiviazioni per reati bagatellari), richiedono un tempo di studio dei fascicoli e di redazione pari complessivamente ad 2 ore. Il tempo complessivo è quindi pari a 12 ore al mese.

Tenuto conto della particolare semplicità dei provvedimenti (si tratta invero di archiviazioni per reati bagatellari), il numero di ore indicato appare congruo.

Deve ora verificarsi se quanto richiesto al giudice onorario sia compatibile con il limite di 156 ore al mese, determinato secondo i dati di legge per i giudici esclusivisti.

Mensilmente, sono destinate 2 ore alla formazione, 37,5 all'attività di udienza, 33 ore alla redazione dei provvedimenti civili fuori udienza e 12 allo studio dei procedimenti GIP ed alla redazione dei provvedimenti penali. Il dato complessivo appare quindi compatibile con i limiti orari fissati dalla legge.

dott. Ragonese De Gregorio

Il dott. Ragonese De Gregorio svolge le proprie mansioni in modalità non esclusiva; è addetto al settore civile ed al settore GIP.

Quanto al settore civile, possono essere qui confermate le udienze previste nel progetto organizzativo tabellare 2026-2029, ovvero 3 udienze al mese. Tale previsione, come da tabella, è idonea a garantire una celere trattazione dei procedimenti pendenti e ad assicurare lo smaltimento delle sopravvenienze, con abbattimento dell'arretrato.

Ritenuto che l'udienza è in gran parte cartolare, deve essere indicata una durata di ciascuna di esse pari a due-tre ore; considerata però la preliminare attività di studio dei procedimenti e quello successivo, finalizzato alla redazione di ordinanze istruttorie o interlocutorie, la durata dell'udienza può essere fissata in cinque ore.

Si precisa altresì che, in caso di redazione di sentenze secondo il procedimento di cui all'art. 281 sexies cpc, l'attività viene computata nell'ambito di quella destinata alla redazione dei provvedimenti ed alla definizione dei procedimenti.

Deve quindi procedersi alla individuazione del numero di procedimenti da trattare per ogni singola udienza, da considerarsi quale limite minimo; orbene, preso atto del numero di procedimenti fissati nel corso degli ultimi due anni, considerate le pendenze sui ruoli di ciascun giudice, il numero minimo



di procedimenti da trattare per ogni singola udienza può essere fissato in 10 fascicoli; è fatta salva comunque, nell'esercizio del potere organizzativo della propria attività, la possibilità di fissare un numero inferiore di procedimenti, nell'ipotesi in cui, ad esempio, debbano essere sentiti, nell'ambito di uno o più procedimenti, numerosi testimoni.

Deve infine procedersi al calcolo del numero dei provvedimenti che il dott. Ragonese dovrà depositare, in adesione a quanto previsto dalla già citata risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura, accertando poi se tale dato rispetti il limite orario settimanale previsto dalla legge. Nella individuazione del numero dei provvedimenti esigibile, si farà riferimento al dato mensile, per le ragioni esposte in premessa.

Tenuto conto dei dati statistici, della media dei procedimenti definiti nel corso degli ultimi due anni dagli stessi giudici onorari attualmente in servizio presso l'ufficio del giudice di pace e delle sopravvenienze, ritenuta la necessità di garantire una produttività maggiore rispetto alle sopravvenienze, considerato che il dott. Ragonese opera in regime di non esclusività, il numero di provvedimenti esigibili da ciascun giudice onorario è il seguente:

sentenze: 4

decreti ingiuntivi, ATP: 7

Dovrà essere poi assicurato il tempestivo adempimento degli incombenzi connessi e conseguenti alla trattazione dei procedimenti (liquidazioni, istanze di altro genere).

Sottolineato che il tempo di redazione di un decreto ingiuntivo o di un'ordinanza in materia di ATP è pari a circa 20 minuti, il numero complessivo di ore per la redazione dei provvedimenti richiesti ogni mese è pari a 2,5 ore circa.

Quanto alle sentenze, non può non evidenziarsi che gran parte dei procedimenti hanno per oggetto procedimenti per danni da circolazione stradale ed opposizioni ad ordinanza ingiunzione, ovvero giudizi di non elevata complessità; per tale ragione, il tempo di redazione medio dei provvedimenti definitivi può essere fissato in quattro ore.

Il numero complessivo di ore da destinare alla redazione delle sentenze civili è pari 16 ore circa.

Quanto infine al settore penale, tenuto conto dei dati statistici, delle medie di definizioni degli anni precedenti, delle sopravvenienze, il numero di provvedimenti minimo che può pretendersi dal dott. Ragonese quale GIP è pari a 3 circa al mese.

Tali provvedimenti, stante la loro semplicità (si tratta, nella quasi totalità di archiviazioni per reati bagatellari), richiedono un tempo di studio dei fascicoli e di redazione pari complessivamente ad 2 ore. Il tempo complessivo è quindi pari a 6 ore al mese.

Deve ora verificarsi se quanto richiesto al giudice onorario sia compatibile con il limite di 70 ore al mese, determinato secondo i dati di legge per i giudici esclusivisti.



Mensilmente, sono destinate 2 ore alla formazione, 15 all'attività di udienza, 19 ore alla redazione dei provvedimenti fuori udienza e 3 per la redazione dei provvedimenti penali. Il dato complessivo appare quindi compatibile con i limiti orari fissati dalla legge.

dott. Longo

Quanto al settore civile, in adesione alla richiesta formulata dal dott. Longo, in relazione alla quale si provvederà a redigere decreto di variazione tabellare, il numero di udienze civili che il dott. Longo deve svolgere può essere aumentato da 4 a 6 udienze (va sottolineato che al dott. Longo, tabellarmente, è assegnato lo stesso numero di procedimenti degli altri colleghi addetti al settore civile, che trattano sette udienze mensili al mese). Tale previsione è idonea a garantire una celere trattazione dei procedimenti pendenti e ad assicurare lo smaltimento delle sopravvenienze, con abbattimento dell'arretrato.

Ritenuto che l'udienza è in gran parte cartolare, deve essere indicata una durata di ciascuna di esse pari a due-tre ore; considerata però la preliminare attività di studio dei procedimenti e quello successivo, finalizzato alla redazione di ordinanze istruttorie o interlocutorie, la durata complessiva dell'udienza può essere fissata in cinque ore.

Si precisa altresì che, in caso di redazione di sentenze secondo il procedimento di cui all'art. 281 sexies cpc, l'attività viene computata nell'ambito di quella destinata alla redazione dei provvedimenti ed alla definizione dei procedimenti.

Deve quindi procedersi alla individuazione del numero di procedimenti da trattare per ogni singola udienza, da considerarsi quale limite minimo; orbene, preso atto del numero di procedimenti fissati nel corso degli ultimi due anni, considerate le pendenze sui ruoli di ciascun giudice, il numero minimo di procedimenti da trattare per ogni singola udienza può essere fissato in 10 fascicoli; è fatta salva comunque, nell'esercizio del potere organizzativo della propria attività, la possibilità di fissare un numero inferiore di procedimenti, nell'ipotesi in cui, ad esempio, debbano essere sentiti, nell'ambito di uno o più procedimenti, numerosi testimoni.

Deve quindi procedersi al calcolo del numero dei provvedimenti che il dott. Longo dovrà depositare, in adesione a quanto previsto dalla già citata risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura, accertando poi se tale dato rispetti il limite orario settimanale previsto dalla legge. Nella individuazione del numero di provvedimenti esigibile, si farà riferimento al dato mensile, per le ragioni esposte in premessa.

Tenuto conto dei dati statistici, della media dei procedimenti definiti nel corso degli ultimi due anni dagli stessi giudici onorari attualmente in servizio presso l'ufficio del giudice di pace e delle sopravvenienze, ritenuta la necessità di garantire una produttività maggiore rispetto alle sopravvenienze, il numero di provvedimenti esigibili da ciascun giudice onorario è il seguente:



sentenze: 7-8

decreti ingiuntivi, ATP: 15

Dovrà essere poi assicurato il tempestivo adempimento degli incombeni connessi e conseguenti alla trattazione dei procedimenti (liquidazioni, istanze di altro genere).

Sottolineato che il tempo di redazione di un decreto ingiuntivo o di un'ordinanza in materia di ATP è pari a circa 20 minuti, il numero complessivo di ore per la redazione dei provvedimenti richiesti ogni mese è pari a 5 ore.

Quanto alle sentenze, non può non evidenziarsi che gran parte dei procedimenti hanno per oggetto procedimenti per danni da circolazione stradale ed opposizioni ad ordinanza ingiunzione, ovvero giudizi di non elevata complessità; per tale ragione, il tempo di redazione medio dei provvedimenti definitivi può essere fissato in quattro ore.

Il numero complessivo di ore da destinare alla redazione delle sentenze civili è pari 32 ore circa.

Quanto infine al settore penale, il numero delle udienze, fissato nelle tabelle in quattro, deve essere ridotto a due; si tratta di una previsione congrua ed idonea ad assicurare, comunque, una celere definizione dei procedimenti, tenuto conto che sui ruoli dei giudici di pace pendono circa 40-50 procedimenti.

La durata delle udienze, tenuto conto che trattasi di procedimenti per reati bagatellari, non particolarmente complessi e che, nello stesso tempo, deve però procedersi alla verbalizzazione manuale delle dichiarazioni dei testi, può essere fissata in 5 ore; preso atto della durata effettiva media delle sole udienze come sopra prospettata, va determinata una durata di 7 ore per l'attività inerente l'udienza complessivamente considerata, la quale involge non solo la camera di consiglio, ma anche l'attività preliminare di studio dei procedimenti fissati per l'udienza stessa.

Deve quindi procedersi alla individuazione del numero di procedimenti da trattare per ogni singola udienza, da considerarsi quale limite minimo; orbene, preso atto del numero di procedimenti fissati nel corso degli ultimi anni, avuto riguardo alle pendenze sul ruolo, può prevedersi che, in ciascuna udienza il giudice debba trattare da 10 procedimenti; è fatta salva comunque, nell'esercizio del potere organizzativo della propria attività, la possibilità di fissare un numero inferiore di procedimenti, nell'ipotesi in cui, ad esempio, debbano essere sentiti, nell'ambito di uno o più procedimenti, numerosi testimoni, ovvero debbano essere decisi procedimenti particolarmente complessi, per numero di imputati o di imputazioni, che richiedono una lunga attività di studio e decisione.

Deve quindi procedersi al calcolo del numero dei provvedimenti che il dott. Longo dovrà depositare, in adesione a quanto previsto dalla già citata risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura; si ritiene opportuno determinare tale dato attraverso il riferimento alla media dei procedimenti definiti nel corso degli ultimi due anni dagli stessi giudici onorari attualmente in servizio e delle



sopravvenienze, dovendosi comunque garantire una produttività tale da smaltire tutti i procedimenti in entrata e da abbattere l'arretrato.

Tenuto conto di quanto sopra specificato, il numero medio di sentenze che il dott. Longo dovrà depositare ogni mese è pari a 4-5; deve essere altresì assicurato il tempestivo adempimento degli incombenzi connessi e conseguenti alla trattazione dei procedimenti (ammissioni al gratuito patrocinio, liquidazioni, istanze di altro genere).

Considerato che trattasi di sentenze che definiscono reati di natura bagatellare, il tempo medio di redazione della sentenza è pari a 90 minuti.

Complessivamente, il monte orario mensile da dedicare alla redazione delle sentenze è pari a 8 ore circa.

Deve ora verificarsi se quanto richiesto al giudice onorario sia compatibile con il limite di 156 ore al mese, determinato secondo i dati di legge per i giudici esclusivisti.

Mensilmente, sono destinate 2 ore alla formazione, 30 allo studio ed allo svolgimento delle udienze civili, 14 allo studio ed allo svolgimento dell'udienza penale, 40 ore alla redazione dei provvedimenti civili fuori udienza e 8 per la redazione dei provvedimenti penali. Il dato complessivo appare quindi compatibile con i limiti orari fissati dalla legge.

GIUDICE DI PACE DI LIPARI

Presso l'ufficio del giudice di pace di Lipari è in servizio il dott. Davide La Rosa, il quale svolge attività promiscua, sia nel settore civile che in quello penale.

Egli non ha esercitato alcuna opzione e quindi svolge le sue funzioni in regime di non esclusività.

Premesso quanto sopra, tenuto conto dei dati statistici su pendenze, sopravvenienze e definizioni, relativi agli ultimi due anni, quanto al settore civile, possono essere qui confermate le due udienze mensili previste nel progetto organizzativo tabellare 2020-2026. Tale previsione, come da tabella, è idonea a garantire una celere trattazione dei procedimenti pendenti e ad assicurare lo smaltimento delle sopravvenienze, con abbattimento dell'arretrato.

Ritenuto che l'udienza è in gran parte cartolare, deve essere indicata una durata di ciascuna di esse pari a quattro ore e trenta minuti; la durata è maggiore rispetto a quella prevista per le udienze dell'ufficio del giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, in quanto si è ritenuto opportuno in tabella, stante la natura insulare dell'ufficio e le difficoltà di raggiungerlo, soprattutto nel periodo invernale, ridurre il numero di udienze, le quali, inevitabilmente, dovranno avere una durata maggiore; tenuto conto della preliminare attività di studio dei procedimenti e dello studio successivo, finalizzato alla redazione di ordinanze istruttorie o interlocutorie, la durata dell'udienza può essere fissata in sette ore.



Si precisa altresì che, in caso di redazione di sentenze secondo il procedimento di cui all'art. 281 sexies cpc, l'attività viene computata nell'ambito di quella destinata alla redazione dei provvedimenti ed alla definizione dei procedimenti.

Deve quindi procedersi alla individuazione del numero di procedimenti da trattare per ogni singola udienza, da considerarsi quale limite minimo; orbene, preso atto del numero di procedimenti fissati nel corso degli ultimi due anni, considerate le pendenze sui ruoli di ciascun giudice, il numero minimo di procedimenti da trattare per ogni singola udienza può essere fissato in 22-25 fascicoli; è fatta salva comunque, nell'esercizio del potere organizzativo della propria attività, la possibilità di fissare un numero inferiore di procedimenti, nell'ipotesi in cui, ad esempio, debbano essere sentiti, nell'ambito di uno o più procedimenti, numerosi testimoni.

Deve quindi procedersi al calcolo del numero dei provvedimenti che il dott. La Rosa dovrà depositare, in adesione a quanto previsto dalla già citata risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura, accertando poi se tale dato rispetti il limite orario settimanale previsto dalla legge. Nella individuazione del numero dei provvedimenti esigibile, si farà riferimento al dato mensile, per le ragioni esposte in premessa.

Tenuto conto dei dati statistici, della media dei procedimenti definiti nel corso degli ultimi due anni dal giudice onorario attualmente in servizio presso l'ufficio del giudice di pace e delle sopravvenienze, ritenuta la necessità di garantire una produttività maggiore rispetto alle sopravvenienze (pari a 90 circa nel 2024 ed a 100 nel 2025 per procedimenti ordinari ed opposizioni ad ordinanza ingiunzione), considerato che un terzo circa dei procedimenti è definito con modalità diverse rispetto alla sentenza, rilevato che il numero di sopravvenienze di ATP, procedimenti in materia di immigrazione e decreti ingiuntivi è pari a 91 nel 2024 ed a 80 circa nel 2025 il numero di provvedimenti esigibili dal dott. La Rosa è il seguente:

sentenze: 7

decreti ingiuntivi, ATP: 8

Dovrà essere poi assicurato il tempestivo adempimento degli incombenzi connessi e conseguenti alla trattazione dei procedimenti (liquidazioni, istanze di altro genere).

Sottolineato che il tempo di redazione di un decreto ingiuntivo o di un'ordinanza in materia di ATP o di immigrazione è pari a circa 15-20 minuti, il numero complessivo di ore per la redazione dei provvedimenti richiesti ogni mese è pari a due ore e trenta minuti circa.

Quanto alle sentenze, non può non evidenziarsi che gran parte dei procedimenti hanno per oggetto giudizi per danni da circolazione stradale ed opposizioni ad ordinanza ingiunzione, ovvero giudizi di non elevata complessità; per tale ragione, il tempo di redazione medio dei provvedimenti definitivi può essere fissato in quattro ore.



Il numero complessivo di ore da destinare alla redazione delle sentenze civili è pari 30 ore circa. Quanto infine al settore penale, il numero delle udienze, una al mese appare congruo ed idoneo ad assicurare, comunque, una celere definizione dei procedimenti, tenuto conto che sul ruolo del giudice pendevano, mediamente, nel corso degli ultimi anni, circa 20 procedimenti.

La durata delle udienze, tenuto conto che trattasi di procedimenti per reati bagatellari, non particolarmente complessi, può essere fissata in 5 ore; preso atto della durata effettiva media delle sole udienze come sopra prospettata, va determinata una durata di 7 ore per l'attività inerente l'udienza complessivamente considerata, la quale involge non solo la camera di consiglio, ma anche l'attività preliminare di studio dei procedimenti fissati per l'udienza stessa.

Deve quindi procedersi alla individuazione del numero di procedimenti da trattare per ogni singola udienza, da considerarsi quale limite minimo; orbene, preso atto del numero di procedimenti fissati nel corso degli ultimi anni, avuto riguardo alle pendenze sul ruolo, può prevedersi che, in ciascuna udienza il giudice debba trattare da 10 a 12 procedimenti; è fatta salva comunque, nell'esercizio del potere organizzativo della propria attività, la possibilità di fissare un numero inferiore di procedimenti, nell'ipotesi in cui, ad esempio, debbano essere sentiti, nell'ambito di uno o più procedimenti, numerosi testimoni, ovvero debbano essere decisi procedimenti particolarmente complessi, per numero di imputati o di imputazioni, che richiedono una lunga attività di studio e decisione.

Deve quindi procedersi al calcolo del numero dei provvedimenti che il dott. La Rosa dovrà depositare, in adesione a quanto previsto dalla già citata risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura; si ritiene opportuno determinare tale dato attraverso il riferimento alla media dei procedimenti definiti nel corso degli ultimi due anni dagli stessi giudici onorari attualmente in servizio e delle sopravvenienze, dovendosi comunque garantire una produttività tale da smaltire tutti i procedimenti in entrata e da abbattere l'arretrato.

Tenuto conto di quanto sopra specificato, il numero medio di sentenze che il dott. La Rosa dovrà depositare ogni mese è pari a 4; deve essere altresì assicurato il tempestivo adempimento degli incombenzi connessi e conseguenti alla trattazione dei procedimenti (ammissioni al gratuito patrocinio, liquidazioni, istanze di altro genere).

Considerato che trattasi di sentenze che definiscono reati di natura bagatellare, il tempo medio di redazione della sentenza è pari a 90 minuti.

Complessivamente, il monte orario mensile da dedicare alla redazione delle sentenze è pari ad 6 ore circa.

Deve ora verificarsi se quanto richiesto al giudice onorario sia compatibile con il limite di 70 ore al mese, determinato secondo i dati di legge per i giudici non esclusivisti.



Mensilmente, sono destinate 2 ore alla formazione, 14 allo studio ed allo svolgimento delle udienze civili, 7 allo studio ed allo svolgimento dell'udienza penale, 31 ore alla redazione dei provvedimenti civili fuori udienza e 6 per la redazione dei provvedimenti penali. Il dato complessivo appare quindi compatibile con i limiti orari fissati dalla legge.

GIUDICE DI PACE DI NOVARA DI SICILIA

Presso l'ufficio del giudice di pace di Novara di Sicilia, nel quale opera personale amministrativo dipendente dal comune di Novara di Sicilia, è in servizio il **dott. Salvatore Sindoni**, il quale svolge attività promiscua, sia nel settore civile che in quello penale.

Egli ha esercitato opzione per il regime di esclusività.

Nella determinazione del numero di udienze, nonché del numero di provvedimenti, non potrà tenersi conto dei dati statistici dell'ufficio del giudice di Pace di Novara di Sicilia, i quali non giustificano, in realtà, la destinazione di un giudice esclusivista.

Va sottolineato che il dott. Sindoni è stato però applicato, con provvedimento del presidente del tribunale, presso l'ufficio del giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto, a seguito del pensionamento del dott. La Torre.

Nella redazione del programma lavorativo, si terrà conto anche dell'attività che il dott. Sindoni svolge presso quell'ufficio.

Premesso quanto sopra, tenuto conto dei dati statistici su pendenze, sopravvenienze e definizioni, relativi agli ultimi due anni, quanto al settore civile, possono essere qui confermate le due udienze mensili previste nel progetto organizzativo tabellare 2020-2026. Tale previsione, come da tabella, è idonea a garantire una celere trattazione dei procedimenti pendenti e ad assicurare lo smaltimento delle sopravvenienze, con abbattimento dell'arretrato.

Ritenuto che l'udienza è in gran parte cartolare, deve essere indicata una durata di ciascuna di esse pari a due-tre ore; per la preliminare attività di studio dei procedimenti e quello successivo, finalizzato alla redazione di ordinanze istruttorie o interlocutorie, la durata dell'udienza può essere fissata in cinque ore.

Si precisa altresì che, in caso di redazione di sentenze secondo il procedimento di cui all'art. 281 sexies cpc, l'attività viene computata nell'ambito di quella destinata alla redazione dei provvedimenti ed alla definizione dei procedimenti.

Deve quindi procedersi alla individuazione del numero di procedimenti da trattare per ogni singola udienza, da considerarsi quale limite minimo; orbene, preso atto del numero di procedimenti fissati nel corso degli ultimi due anni, considerate le pendenze sui ruoli di ciascun giudice, il numero minimo di procedimenti da trattare per ogni singola udienza può essere fissato in 8-10 fascicoli; è fatta salva



comunque, nell'esercizio del potere organizzativo della propria attività, la possibilità di fissare un numero inferiore di procedimenti, nell'ipotesi in cui, ad esempio, debbano essere sentiti, nell'ambito di uno o più procedimenti, numerosi testimoni.

Deve quindi procedersi al calcolo del numero dei provvedimenti che il dott. Sindoni dovrà depositare, in adesione a quanto previsto dalla già citata risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura; stante il carico dell'ufficio di Novara di Sicilia, il numero di provvedimenti che il dott. Sindoni dovrà depositare, dovrà essere individuato tenendo conto dei dati statistici, fissando poi il tempo necessario alla redazione dei provvedimenti e verificando quindi che quanto richiesto sia compatibile con l'impegno che la legge richiede al giudice onorario.

Orbene, tenuto conto delle definizioni e dei procedimenti pendenti (pari a 53), come rilevati negli ultimi due anni, considerate in particolare le sopravvenienze, pari a 56 procedimenti civili ed a 60 ricorsi monitori nel 2024 ed a 70 procedimenti civili ed a 70 ricorsi monitori nel 2025, considerato peraltro che parte dei procedimenti si definiscono con forme diverse dalla sentenza, il numero di sentenze e di decreti ingiuntivi ed ATP che il dott. Sindoni dovrà depositare presso l'ufficio di Novara deve essere determinato come segue:

sentenze: 5-6

decreti ingiuntivi, ATP, provvedimenti in tema di immigrazione: 7

Dovrà essere poi assicurato il tempestivo adempimento degli incombenzi connessi e conseguenti alla trattazione dei procedimenti (liquidazioni, istanze di altro genere).

Ai fini della redazione di un decreto ingiuntivo occorrono mediamente 15-20 minuti; il tempo mensile necessario per la redazione di 7 decreti ingiuntivi è quindi pari a due ore circa; per una sentenza civile, il tempo medio di redazione deve essere determinato in 4 ore; il tempo mensile occorrente per la redazione di sei-sette sentenze è quindi pari a deve essere determinato in 28 ore circa.

Quanto infine al settore penale, il numero delle udienze, una al mese appare congruo ed idoneo ad assicurare, comunque, una celere definizione dei procedimenti, tenuto conto che sul ruolo del giudice pendevano, al 31 dicembre 2024, 15 procedimenti.

La durata delle udienze, tenuto conto che trattasi di procedimenti per reati bagatellari, non particolarmente complessi, può essere fissata in 4 ore; preso atto della durata effettiva media delle sole udienze come sopra prospettata, va determinata una durata di 7 ore per l'attività inerente l'udienza complessivamente considerata, la quale involge non solo la camera di consiglio, ma anche l'attività preliminare di studio dei procedimenti fissati per l'udienza stessa.

Deve quindi procedersi alla individuazione del numero di procedimenti da trattare per ogni singola udienza, da considerarsi quale limite minimo; orbene, preso atto del numero di procedimenti fissati nel corso degli ultimi anni, avuto riguardo alle pendenze sul ruolo, può prevedersi che, in ciascuna



udienza il giudice debba trattare 7 procedimenti; è fatta salva comunque, nell'esercizio del potere organizzativo della propria attività, la possibilità di fissare un numero inferiore di procedimenti, nell'ipotesi in cui, ad esempio, debbano essere sentiti, nell'ambito di uno o più procedimenti, numerosi testimoni, ovvero debbano essere decisi procedimenti particolarmente complessi, per numero di imputati o di imputazioni, che richiedono una lunga attività di studio e decisione.

Deve quindi procedersi al calcolo del numero dei provvedimenti che il dott. Sindoni deve depositare, in adesione a quanto previsto dalla già citata risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura; anche in tal caso, appare opportuno, per la peculiare situazione in cui versa l'ufficio del giudice di pace di Novara di Sicilia, con un carico di ruolo molto ridotto, muovere dai dati statistici; tenuto conto che, nel corso degli ultimi anni, le sopravvenienze penali sono state pari a 12-13 circa, il numero di sentenze mensilmente esigibili deve essere fissato in 1-2.

Per la redazione di una sentenza penale, stante la natura bagatellare dei reati contestati, deve prevedersi un tempo di due ore; conseguentemente, il tempo necessario ad adempiere agli obblighi imposti con il presente provvedimento è pari a circa 2-4 ore al mese.

Deve ora procedersi a determinare l'impegno del dott. Sindoni quale applicato presso l'ufficio del giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, settore penale.

Il numero delle udienze che il dott. Sindoni è chiamato a svolgere sul ruolo già assegnato al dott. La Torre è pari a quattro; si tratta di una previsione congrua ed idonea ad assicurare, comunque, una celere definizione dei procedimenti, tenuto conto che sui ruoli dei giudici di pace pendono circa 40-50 procedimenti.

La durata delle udienze, tenuto conto che trattasi di procedimenti per reati bagatellari, non particolarmente complessi, può essere fissata in 4 ore; preso atto della durata effettiva media delle sole udienze come sopra prospettata, va determinata una durata di 6 ore per l'attività inerente l'udienza complessivamente considerata, la quale involge non solo la camera di consiglio, ma anche l'attività preliminare di studio dei procedimenti fissati per l'udienza stessa.

Deve quindi procedersi alla individuazione del numero di procedimenti da trattare per ogni singola udienza, da considerarsi quale limite minimo; orbene, preso atto del numero di procedimenti fissati nel corso degli ultimi anni, avuto riguardo alle pendenze sul ruolo, può prevedersi che, in ciascuna udienza il giudice debba trattare 6 procedimenti; è fatta salva comunque, nell'esercizio del potere organizzativo della propria attività, la possibilità di fissare un numero inferiore di procedimenti, nell'ipotesi in cui, ad esempio, debbano essere sentiti, nell'ambito di uno o più procedimenti, numerosi testimoni, ovvero debbano essere decisi procedimenti particolarmente complessi, per numero di imputati o di imputazioni, che richiedono una lunga attività di studio e decisione.



Il numero di provvedimenti che il dott. Sindoni dovrà depositare non può che essere pari a quello richiesto al dott. Longo, ovvero 4-5 sentenze mensili; deve essere altresì assicurato il tempestivo adempimento degli incombenzi connessi e conseguenti alla trattazione dei procedimenti (ammissioni al gratuito patrocinio, liquidazioni, istanze di altro genere).

Orbene, considerate le udienze previste ed i provvedimenti che dovrà adottare, l'impegno orario del dott. Sindoni, quale applicato presso l'ufficio del giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto è pari a 34-35 ore mensili.

Sommato tale dato a quello relativo all'impegno dello stesso quale giudice di pace presso l'ufficio di Novara di Sicilia, quanto richiesto rientra certamente nei limiti orari fissati dalla legge.

P.Q.M.

Approva il programma lavorativo dei giudici onorari di pace confermati, in servizio presso il tribunale e presso gli uffici del giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, Lipari e Novara di Sicilia, come sopra articolato.

Si dispone che il presente Programma lavorativo entri in vigore immediatamente, salvo diverso avviso dei formatori decentrati per la magistratura onoraria del Distretto della Corte di Appello di Messina, cui lo stesso è inviato e delle cui eventuali osservazioni o rilievi si terrà conto per integrazioni o rettifiche.

Si comunichi alla Sig.ra Presidente della Corte di Appello di Messina, alla Sezione autonoma per i magistrati onorari presso il Consiglio Giudiziario di Messina, per opportuna conoscenza, a tutti i Magistrati onorari confermati, in servizio presso il Tribunale e negli Uffici del giudice di pace del circondario; al Sig. Presidente della sezione penale ed alla Sig.ra coordinatrice per gli uffici del giudice di pace del circondario, a tutti i Magistrati togati; alla Sig.ra Dirigente amministrativa del Tribunale, oltre che alle cancellerie degli Uffici del giudice di pace del circondario.

Si comunichi per conoscenza al sig. Procuratore della Repubblica ed al COA di Barcellona Pozzo di Gotto.

Barcellona Pozzo di Gotto 27 ottobre 2026

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

(Antonino Orifici)

ANTONINO
ORIFICI
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
27.10.2026
14:55:08
GMT+01:00

